



## Legge cantonale sulla caccia (LCC)

---

Il testo della revisione parziale della legge cantonale sulla caccia (LCC) del 18 ottobre 2016, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 26 ottobre 2016 nel Foglio ufficiale cantonale (eFUC n. 00.009.307).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2017. Il 13 febbraio 2017 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge cantonale sulla caccia (LCC) del 18 ottobre 2016 con effetto al 1° maggio 2017.

In nome del Governo

La Presidente: *Barbara Janom Steiner*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*



---

## Legge cantonale sulla caccia (LCC)

---

### Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 24 gennaio 2017

---

## Legge cantonale sulla caccia (LCC)

Modifica del 18 ottobre 2016

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: **740.000**

Abrogato: –

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del 21 giugno 2016,

decide:

### I.

L'atto normativo "Legge cantonale sulla caccia (LCC)" CSC [740.000](#) (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

#### **Art. 4 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Si distinguono i seguenti tipi di caccia: caccia alta, caccia allo stambecco, caccia bassa e caccia d'agguato.

#### **Art. 4a (nuovo)**

Trappole per animali vivi

<sup>1</sup> Le trappole per animali vivi, in particolare le trappole a trabocchetto, possono essere utilizzate solamente nell'area insediata nonché in prossimità di aziende agricole vicine ai villaggi e di singoli edifici, nel caso in cui l'uso di armi da fuoco non sia ammissibile per motivi di sicurezza.

<sup>2</sup> Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, le trappole per animali vivi possono essere impiegate solamente dagli organi di sorveglianza e dai cacciatori autorizzati dall'ufficio competente.

#### **Art. 5 cpv. 4 (modificato)**

<sup>4</sup> La licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa autorizza il titolare anche all'esercizio della caccia d'agguato. Cacciatori che non sono in possesso di una licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa, possono esercitare la caccia d'agguato solo con la relativa autorizzazione.

#### **Art. 5a (nuovo)**

Permesso d'ospite

<sup>1</sup> Con il permesso d'ospite il cacciatore può far partecipare un ospite alla sua caccia alta per un giorno. I permessi d'ospite vengono rilasciati solo a partire dal terzo giorno di caccia.

<sup>2</sup> L'ospite deve aver superato un esame di caccia riconosciuto in Svizzera.

<sup>3</sup> Egli può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta viene attribuita al contingente di prede del cacciatore ospitante.

<sup>4</sup> Un cacciatore può richiedere non più di due permessi d'ospite. Egli può invitare un solo ospite al giorno.

<sup>5</sup> Il Governo può limitare il rilascio di permessi d'ospite a un massimo di 100 unità per ciascun periodo di caccia alta. Esso può limitare l'elenco della selvaggina cacciabile per gli ospiti.

#### **Art. 7 cpv. 1**

<sup>1</sup> La consegna della licenza di caccia viene negata alle persone che:

g) **(modificata)** sono state escluse dall'esercizio della caccia dal dipartimento competente poiché costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica oppure a seguito di abuso di alcol o stupefacenti.

#### **Art. 9 cpv. 1**

<sup>1</sup> Sono considerate specie cacciabili:

b) **(modificata)** nella caccia bassa: la lepre comune e la lepre variabile (bianca), la volpe, il tasso, la martora e la faina, il fagiano di monte, la pernice bianca, il colombaccio, la tortora dal collare orientale, il piccione domestico inselvatichito, il corvo imperiale, la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia, la folaga, il cormorano e il germano reale;

c) **(modificata)** nella caccia d'agguato: la volpe, il tasso, la martora e la faina.

#### **Art. 11 cpv. 2**

<sup>2</sup> I periodi di caccia devono essere fissati entro le seguenti date:

b) **(modificata)** caccia allo stambecco: dal 1° ottobre al 15 novembre;

d) **(modificata)** caccia d'agguato: dal 1° novembre fino alla fine di febbraio; per i tassi fino al 15 gennaio, per le martore e le faine fino al 15 febbraio.

#### **Art. 12 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Nel giorno della Festa federale di preghiera nonché dal 24 al 26 dicembre compreso l'esercizio della caccia è vietato.

#### **Art. 13a cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (abrogato)**

<sup>1</sup> Prima dell'inizio della caccia il cacciatore deve esercitare la sua precisione di tiro ed aggiustare il tiro della propria arma da caccia con la quale esercita la relativa caccia.

<sup>3</sup> *Abrogato*

## **Art. 13b (nuovo)**

Tiro di caccia obbligatorio

<sup>1</sup> Prima dell'inizio della caccia il cacciatore è tenuto a svolgere il tiro di caccia obbligatorio. Il Governo definisce le norme di prestazione e disciplina lo svolgimento del tiro di caccia obbligatorio.

<sup>2</sup> L'ufficio competente può incaricare dello svolgimento del tiro di caccia obbligatorio in particolare associazioni di caccia e negozi di caccia specializzati con propri poligoni di tiro nel Cantone. L'Ufficio può stipulare corrispondenti accordi a questo scopo.

## **Art. 13c (nuovo)**

Assicurazione di responsabilità civile

<sup>1</sup> Il tiro d'aggiustamento di armi da caccia nonché l'adempimento dell'obbligo di tiro presuppongono che il cacciatore interessato abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile in conformità all'articolo 5 capoverso 2 lettera c.

## **Art. 13d (nuovo)**

Utilizzo di munizioni senza piombo

<sup>1</sup> Il Governo prescrive l'utilizzo di proiettili e pallini senza piombo, se ciò è ammissibile sotto l'aspetto della sicurezza e sotto il profilo della protezione degli animali.

## **Art. 14 cpv. 3 (abrogato)**

<sup>3</sup> *Abrogato*

## **Art. 15 cpv. 3 (modificato), cpv. 5 (modificato), cpv. 6 (modificato)**

Esercizio della caccia conforme ai principi venatori

1. Principi generali (**titolo modificato**)

<sup>3</sup> Se il cacciatore constata che l'animale abbattuto non è cacciabile giusta le prescrizioni, deve fare immediatamente autodenuncia. Se sussistono dubbi sulla cacciabilità, egli deve presentare immediatamente la preda al competente guardiano della selvaggina per il controllo. Qualsiasi manomissione della preda a scopo di inganno è vietata.

<sup>5</sup> Sono vietate le battute rumorose.

<sup>6</sup> Se un cacciatore durante la caccia mette in pericolo la sicurezza pubblica, la Polizia cantonale e i guardiani della selvaggina possono ritirargli la licenza di caccia in sede di constatazione della fattispecie. In tal caso, entro 24 ore deve essere fatto rapporto al dipartimento, il quale decide seduta stante se rendere definitiva la revoca provvisoria.

## **Art. 21a cpv. 1, cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

Tasse per la licenza

1. Caccia alta, bassa, speciale e d'agguato (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> La tassa per la licenza di caccia alta e bassa ammonta a:

1. (**modificata**) Per i cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio con domicilio fiscale nel Cantone dei Grigioni da almeno tre mesi consecutivi:

a) (**modificata**) caccia alta: fr. 750.–

2. **(modificata)** Per i cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio senza domicilio fiscale nel Cantone, che però sono stati domiciliati in passato per almeno dieci anni nel Cantone dei Grigioni:

Sottoelenco invariato.

3. **(modificata)** Per altri cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio senza domicilio fiscale nel Cantone:

Sottoelenco invariato.

4. Per stranieri con dimora nel Cantone:

a) **(modificata)** caccia alta minimo fr. 4000.– e massimo fr. 6500.–

5. Per altri stranieri:

a) **(modificata)** caccia alta minimo fr. 8000.– e massimo fr. 14 000.–

6. Per l'impiego di un cane da caccia:

a) **(modificata)** cittadini svizzeri e stranieri con permesso di domicilio con domicilio fiscale nel Cantone: fr. 139.–

b) **(modificata)** altri cittadini svizzeri e stranieri: fr. 418.–

<sup>1bis</sup> La tassa per il permesso d'ospite ammonta a 200 franchi.

<sup>2</sup> Per l'esercizio della caccia speciale il cacciatore deve versare una tassa di licenza compresa fra 50 franchi e 200 franchi. Di norma, per ogni ungulato abbattuto è dovuta una tassa di abbattimento aggiuntiva pari al massimo a 6 franchi per chilogrammo. L'animale viene pesato in pelle, senza testa. La tassa di abbattimento per la selvaggina abbattuta deve essere graduata in ragione degli obiettivi di pianificazione venatoria.

<sup>3</sup> Per l'esercizio della caccia d'agguato il cacciatore deve versare una tassa di licenza di al massimo 50 franchi, qualora egli non abbia acquistato nell'anno in questione una licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa.

#### **Art. 26 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato)**

Detenzione di selvaggina (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> Il permesso per la detenzione di selvaggina viene rilasciato dall'ufficio competente. Va previamente sentito l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali.

<sup>2</sup> *Abrogato*

#### **Art. 29a (nuovo)**

Divieto di foraggiamento della selvaggina

1. Ungulati

<sup>1</sup> Il foraggiamento di ungulati è vietato. Vi sono delle eccezioni per i fienili nel quadro dei concetti regionali per la cura della selvaggina dell'ufficio competente.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda situazioni straordinarie relative alla selvaggina, il dipartimento competente decide in merito alla disposizione di misure d'emergenza.

#### **Art. 29b (nuovo)**

2. Grandi predatori

<sup>1</sup> È vietato foraggiare e attirare grandi predatori negli insediamenti.

#### **Art. 29c (nuovo)**

##### 3. Rimozione di mangiatoie illegali

<sup>1</sup> L'Ufficio competente ordina l'eliminazione di mangiatoie illegali. In caso di inadempienza si procede a un'esecuzione sostitutiva a carico del responsabile.

<sup>2</sup> Se lo smaltimento dei rifiuti nel comune o il tipo di gestione di un'azienda agricola genera un effetto di foraggiamento, l'Ufficio segnala tale fatto all'autorità competente.

#### **Art. 31 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

<sup>2</sup> L'ufficio competente può ordinare o permettere in qualsiasi momento misure contro singoli animali cacciabili che arrecano danni considerevoli. Per tale competenza è determinante l'articolo 12 capoverso 2 della legge federale sulla caccia<sup>1)</sup>.

<sup>3</sup> Fatto salvo quanto disposto dal diritto federale, il dipartimento competente rilascia l'autorizzazione per l'abbattimento di animali protetti che arrecano danni considerevoli. Esso può delegare parzialmente o totalmente tale competenza all'ufficio competente.

#### **Art. 33 cpv. 1 (modificato)**

Competenza del Gran Consiglio (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio regola l'obbligo di contributo e di risarcimento relativo alla prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla selvaggina.

#### **Art. 40 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il Governo nomina una commissione per la caccia composta da sette a nove membri. La presidenza spetta al direttore del dipartimento competente.

#### **Art. 42 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I guardiani della selvaggina esercitano funzioni inerenti soprattutto alla cura della selvaggina nonché alla pianificazione e alla polizia della caccia. Essi sono subordinati all'ufficio competente.

#### **Art. 43**

Abrogato

#### **Art. 44 cpv. 1, cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> La vigilanza sulla caccia viene esercitata:

- a) **(modificata)** dal capo e dal biologo della selvaggina dell'ufficio competente;
- b) **(modificata)** dai guardiani della selvaggina;
- c) **(modificata)** dai guardapesca;

<sup>2</sup> Il capo e il biologo della selvaggina dell'ufficio competente, i guardiani della selvaggina, i guardapesca, i guardiani del Parco nazionale e le guardie di confine sono organi delle autorità d'azione penale. In caso di azioni penali in relazione alla caccia o alla pesca essi hanno gli stessi diritti e doveri della Polizia cantonale.

#### **Art. 46 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> Chi trova un trofeo ne può disporre, purché abbia notificato regolarmente la selvaggina perita a un guardiano della selvaggina.

**Art. 48 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> La revoca del diritto di caccia di cui al capoverso 1 vale solo per l'esercizio della caccia nel Cantone.

**Art. 51 cpv. 2 (modificato)**

Selvaggina abbattuta illegalmente, prezzo per la cacciagione (**titolo modificato**)

<sup>2</sup> Il cacciatore colpevole è tenuto ad acquistare la selvaggina abbattuta illegalmente, senza testa, al prezzo di cacciagione fissato dal Governo. Questo ammonta a un massimo di 12 franchi per chilogrammo. Il prezzo di mercato della corrispondente specie di selvaggina è determinante per la graduazione del prezzo di cacciagione.

**Art. 52 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 4 (nuovo)**

Rimborso del valore in caso di delitti (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> In caso di infrazione intenzionale all'articolo 17 capoverso 1 della legge federale sulla caccia<sup>2)</sup>, l'autore è tenuto a versare un rimborso del valore fino a 20 000 franchi. In caso di negligenza il rimborso del valore ammonta a un massimo di 5000 franchi.

<sup>2</sup> In sede di determinazione del rimborso del valore si deve tenere conto in particolare del fatto se l'autore abbia commesso un delitto di caccia riguardo a una specie di selvaggina cacciabile o protetta.

<sup>4</sup> L'autorità penale che giudica il reato deve al contempo anche decidere in merito al valore da rimborsare.

## **II.**

Nessuna modifica in altri atti normativi.

## **III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

## **IV.**

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente: Michael Pfäffli

Il Cancelliere: Claudio Riesen

Data di pubblicazione: 26 ottobre 2016

Scadenza del termine di referendum: 24 gennaio 2017

---

1) RS 922.0

2) RS 922.0